

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria

Composta dai signori magistrati :

Luciano Coccoli	Presidente
Anna Bombino	Giudice
Ida Contino	Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 64/2012

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 18246 del registro di Segreteria, proposto dalla Procura Regionale nei confronti di :

- 1) **CALABRO' ROCCO**, nato a Reggio Calabria il 20 luglio 1960 ed ivi residente in via Hecce Homo, dir privata n.10, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Romeo ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Milelli presso lo studio dell'avv. Sergio De Nardo .
- 2) **DATTOLA CARMELA**, nata a Reggio Calabria il 19 maggio 1961 ed ivi residente in via Croce Valanidi n.21, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aurelio Chizzoniti e Francesco La Salvia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Reggio Calabria alla via San Francesco da Paola, n. 20
- 3) **DE STEFANO ANTONINO**, nato a Reggio Calabria il 12 marzo 1946 ed ivi residente in via Sbarre Centrali traversa V n. 33 , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Mario Greco 66 presso l'avv. Rossella Profiti;
- 4) **FERRANTE FRANCESCO**, nato a Reggio Calabria il 15 febbraio 1950 ed ivi residente in via Reggio Campi II tronco n. 179, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Mario Greco 66 presso l'avv. Rossella Profiti;

- 5) **FICARA ANTONINO**, nato a Reggio Calabria il 12 dicembre 1943 ed ivi residente in viale Amendola. 2 /M , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Mario Greco 66 presso l'avv. Rossella Profiti;
- 6) **FORTUGNO BRUNO**, nato a Reggio Calabria il 2 maggio 1964 ed ivi residente alla via Madonna di Fatima n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Mario Greco 66 presso l'avv. Rossella Profiti;
- 7) **GATTO CARMELO**, nato a Reggio Calabria l'11 febbraio 1939 ed ivi residente in via Pio XI trav II n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Mario Greco 66 presso l'avv. Rossella Profiti;
- 8) **GATTO GOLDSTEIN MATTEO**, nato a Reggio Calabria il 26 novembre 1947 ed ivi residente in via Reggio I° tronco n. 127, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Palmisani ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Lidonnici n. 12 presso lo studio dell'avv. Paolo Battaglia;
- 9) **GIARMOLEO ANTONIO**, nato a Reggio Calabria il 12 gennaio 1953 ed ivi residente alla via Loreto Pescatori n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Mario Greco 66 presso l'avv. Rossella Profiti;
- 10) **MORABITO EDOARDO ALFREDO**, nato a Reggio Calabria il 2 ottobre 1962 ed residente a Villa San Giovanni loc. Cannitello in via Vico Croce n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Cettina Morabito ed elettivamente domiciliato in villa San Giovanni loc. Cannitello via Torrente Lupo 4;
- 11) **MOSCATO ANTONIO**, nato a Reggio Calabria il 30 aprile 1970 ed ivi residente in viale Aldo Moro trav. B privata n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Romeo ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Milelli 26 presso lo studio dell'avv. Sergio De Nardo;
- 12) **MOTTA PASQUALE**, nato a Villa San Giovanni il 13 luglio 1958 e residente in Reggio Calabria, Viale Pio XI traversa privata n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Mario Greco 66 presso l'avv. Rossella Profiti;
- 13) **PIRRELLO ANTONIO**, nato a Reggio Calabria il 4 aprile 1968 ed ivi residente in via Ciccarello trav. IV Rione Modena, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Mario Greco 66 presso l'avv. Rossella Profiti;
- 14) **SURACE LORENZO**, nato a Reggio Calabria, il 19 giugno 1986 ed i residente alla via Esperia Isolato 12 n.21,

15) **TRIPODI LUIGI**, nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1960 ed ivi residente in via Cappuccinelli, diramazione cagarella n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Mario Greco 66 presso l'avv. Rossella Profiti;

16) **TROVATO MARIA**, nato a Reggio Calabria il 9 settembre 1967 ed ivi residente in via zara , isolato 33 , n.14 , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Mario Greco 66 presso l'avv. Rossella Profiti;

Uditi, nella pubblica udienza del 18 gennaio 2012, il giudice relatore Ida Contino, l'avv Michele Salazar, Anna Romeo, Francesco La Salvia, Giuseppe Palmisani, Cettina Morabito, ed il p.m. nella persona del Cons .Cristina Astraldi.

Esaminati gli atti ed i documenti del fascicolo processuale.

FATTO

I) Con atto di citazione, depositato il 10 maggio 2010, la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio gli odierni convenuti per sentirli condannare, nelle modalità e nei termini indicati in citazione, al pagamento, in favore dell'ITIS "Vallauri" di Reggio Calabria, della somma di € 143.186,15.

La vertenza ha avuto origine a seguito dell'invio, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, della relazione ispettiva nella quale emergevano ipotesi di danno erariale nei confronti dell'Istituto Vallauri, nonché gravi irregolarità e fattispecie di responsabilità amministrativo contabile .

Nello specifico, anche in base alle risultanze ispettive della Guardia di Finanza, parte requirente contesta agli odierni convenuti le quindici ipotesi di danno di seguito elencate.

1) Incarico di reggenza del servizio amministrativo conferito al dott. Pirrello Antonio per l'anno scolastico 2003/2004. In proposito viene rilevato che al dott. Pirrello sono state erogate indebitamente le indennità di reggenza (per un importo di € 700,00 mensili lordi), sebbene detta indennità fosse prevista solo per i docenti o il personale già impiegato presso lo stesso ufficio dove si fosse verificata la carenza di personale; questi, invece, rivestiva già la funzione di Direttore dei Servizi Amministrativi presso l'Istituto Ferraris di Palmi. Viene altresì contestata l'erogazione dell'indennità d'amministrazione per un importo eccedente rispetto al dovuto. Da tali indebite erogazioni , secondo la prospettazione attorea, è scaturito un danno erariale pari ad € 7.688,65, comprensivo degli oneri versati all'erario, da imputare ai convenuti Gatto Carmelo, Dirigente scolastico quale firmatario degli atti di spesa e dei mandati di pagamento, nonché Pirrello Antonio, Dirigente amministrativo per il mancato controllo contabile di legittimità della fase di liquidazione e co-firmatario.

2) Incarico di tutorato affidato al dott. Pirrello Antonio per l'anno scolastico 2004/2005. Secondo la prospettazione del requirente, detto incarico è stato conferito dal Consiglio d'istituto in violazione delle disposizioni contrattuali del CCNL 2004, che non prevedevano né la figura del reggente né tantomeno quella del tutor per l'anno scolastico 2004/2005. Tra l'altro, per questo stesso anno scolastico, comprensivo, il Gatto aveva nominato Dirigente Amministrativo Vicario il sig. Ferrante. Tale fatto avrebbe causato un danno erariale pari ad € 8.188,89, comprensivo degli oneri versati all'erario, da imputare a tutti i componenti del consiglio d'istituto, Gatto Carmelo, Ferrante Francesco, Gatto Goldstein Matteo, Morabito Edoardo Alfredo, De Stefano Antonino, Calabrò Rocco, Moscato Antonio, Tripodi Luigi, Ficara Antonino, Trovato Maria, Giarmoleo Antonino, Fortugno Bruno, e Surace Lorenza.

3) Incarico conferito a Ferrante Francesco per l'anno scolastico 2003/2004. Il sig. Ferrante per l'anno scolastico in esame, avrebbe percepito € 5.186,33 per un incarico di vicariato mai conferito. Anche detto danno sarebbe da imputare al Gatto ed al Pirrello.

4) Incarico conferito a Ferrante Francesco per l'anno scolastico 2004/2005. Al sig. Ferrante risulta liquidata l'indennità di reggenza non più prevista dal CCNL del 2004 ed il compenso del fondo d'istituto in misura superiore ai limiti previsti. La contrattazione integrativa d'istituto, infatti, prevedeva per gli assistenti amministrativi in affiancamento al DSGA un'indennità per intensificazione del lavoro pari ad € 333,33 lordi per ogni unità impiegata in tale mansione ed un'indennità per lavoro straordinario per un massimo di circa 17 ore pro-capite ed un importo di 1.000 pro capite per indennità da ex funzioni aggiuntive. Le somme indebitamente erogate, pari ad € 12.190,12, dunque, costituiscono danno erariale per il quale il requirente ha ipotizzato la responsabilità del dirigente scolastico Gatto, del Ferrante nonché del sig. Motta, vicario del preside e firmatario del buono n. 295/2005.

5) Liquidazione ore di straordinario al sig. LOFARO Giovanni per l'anno scolastico 2004/2005. Detto impiegato risulta aver percepito € 4.576,20 pari a 350 ore di straordinario contro i previsti € 509,73, pari alle 39 ore di straordinario pro capite previste dalla contrattazione integrativa d'istituto. Il danno erariale, comprensivo degli oneri versati all'erario è pari ad € 5.396, 21 da imputare, secondo la prospettazione attorea ai convenuti Gatto e Ferrante.

6) Liquidazione ore di straordinario alla sig.ra Trovato Maria per l'anno scolastico 2004/2005. Detta impiegata risulta aver percepito € 1.096, 52 pari ad 84 ore di straordinario contro i previsti € 509,73, pari alle 39 ore di straordinario pro capite consentite dalla contrattazione integrativa d'istituto. Il danno erariale, comprensivo degli oneri versati all'erario è pari ad € 778,67 da imputare, secondo la prospettazione attorea ai convenuti Gatto e Ferrante.

7) Consulenze giuridiche effettuate dalla prof. Lamonica Margherita. Il requirente assume che dette consulenze sono state disposte con lettera d'incarico del dirigente scolastico ed

impegnate con la delibera del Consiglio d'Istituto n. 9/2005 . Si tratta di consulenze illegittime poiché è obbligatorio il ricorso al patrocinio dell'Avvocatura dello stato per ogni controversia legale coinvolgente l'istituzione scolastica. Il danno erariale è pari ad € 4.000 di cui si ritengono responsabili i membri del Consiglio d'Istituto e nello specifico i sig.ri Gatto Carmelo, Ferrante Francesco, Gatto Goldstein Matteo, De Stefano Antonino, Calabrò Rocco, Moscato Antonio, Tripodi Luigi, Ficara Antonino, Trovato Maria, Giarmoleo Antonino, Fortugno Bruno, e Dattola Carmela.

8) Rimborsi spese legali per contenziosi che vedevano coinvolti il Dirigente scolastico.

Parte attrice contesta a tutti i componenti del Consiglio d'Istituto di aver rimborsato al Dirigente scolastico spese legali dallo stesso sostenute per un totale di € 33.588,25 . Tale rimborso, secondo il requirente, sarebbe indebito poiché la disciplina di settore obbliga il ricorso all'avvocatura dello stato. Di tale danno sono stati ritenuti responsabili i sig.ri Gatto Carmelo, Ferrante Francesco, Gatto Goldstein Matteo, De Stefano Antonino, Calabrò Rocco, Moscato Antonio, Tripodi Luigi, Ficara Antonino, Trovato Maria, Giarmoleo Antonino, Fortugno Bruno, e Dattola Carmela

9) Pagamenti per pignoramenti esecutivi contro inadempienze del dirigente scolastico.

Il sig. Gatto, nella sua qualità di dirigente scolastico dell'Istituto Vallauri, ha omesso di ottemperare a svariate obbligazioni, tra le quali alcune nei confronti di fornitori di beni e servizi. Conseguentemente, i creditori hanno adito le vie legali per ottenere il soddisfacimento del loro credito. Dalle azioni esecutive è scaturito un danno pari ad € 11.569,61 per gli interessi, la rivalutazione e spese legali. Il requirente contesta tale danno al dirigente scolastico.

10-13) Ai punti 10-13 dell'atto di citazione vengono contestati al solo dirigente scolastico danni erariali indiretti scaturenti da sentenze di annullamento di provvedimenti disciplinari o altri provvedimenti emessi dal Gatto nei confronti dei docenti Neri Ugo, Scaramuzzino Roberto, Surace Antonio e Iatì Felice per un totale di € 38. 863,93. Di tale danno è stato ritenuto responsabile il convenuto Gatto Carmelo

14) Danneggiamento di materiale inventariato. Il convenuto Gatto, al momento dell'insediamento del nuovo Dirigente Scolastico, poneva in essere azioni dirette ad ostacolare l'avvicendamento; tra le azioni di disturbo ha volutamente omesso di consegnare le chiavi degli armadi blindati situati nell'ufficio di presidenza impedendo così l'accesso agli atti ivi contenuti. Per ovviare a tale situazione il dirigente subentrante ha provveduto all'apertura forzata di tali armadi e, conseguentemente, alla loro sostituzione. Tale fatto ha causato un ulteriore danno erariale pari ad € 2.979,81 contestato al Gatto Carmelo.

15) Decreto ingiuntivo della Ditta Festo C.T.E. s.r.l. L'ultima ipotesi di danno erariale contestata al solo Dirigente scolastico attiene agli atti esecutivi emessi dalla ditta Festo di Milano in

seguito alla causa civile n.l 19089/2003 che aveva visto la soccombenza dell'Amministrazione scolastica. Tale danno ammonta ad € 12.758,59 ed contestato a Gatto Carmelo.

Dai fatti sopra riportati, secondo la prospettazione del requirente, è derivato un danno erariale all'Istituto Vallauri di Reggio Calabria, pari ad € 143.186,15 da imputare, nelle modalità indicate in atto di citazione ai singoli convenuti.

II) Con dieci distinte memorie, depositate tutte il 22 dicembre 2011, si è costituito l'avv. Michele Salazar per i convenuti Gatto Carmelo, Pirrello Antonio, Ferrante Francesco, Motta Pasquale, Giarmoleo Antonio, Tripodi Luigi, Trovato Maria, De Stefano Antonino, Fortugno Bruno e Ficara Antonino;

- Con memoria, depositata il 22 dicembre 2011, si sono costituiti gli avv.ti Aurelio Chizzoniti e Francesco La Salvia nell'interesse e per conto della convenuta Dattola Carmela ;

- Con memoria, depositata agli atti il 29 dicembre 2011, si è costituito l'avv. Cettina Morabito nell'interesse e per conto del convenuto Morabito Edoardo Alfredo ;

- Con due distinte memorie , depositate il 22 dicembre 2011, si è costituita l'avv. Anna Romeo nell'interesse e per conto dei convenuti Rocco Calabrò e Antonio Moscato;

- Con memoria, depositata agli atti il 28 dicembre 2011, si è costituito l'avv. Giuseppe Palmisani nell'interesse e per conto del convenuto Gatto Goldstein Matteo.

a) Eccezioni preliminari

- L'avv. Salazar, per tutti i suoi assistiti eccepisce, in via preliminare, la sospensione del processo poiché pendente innanzi al Consiglio di Stato un giudizio in ordine alla legittimità delle spese oggetto del presente giudizio.

Sempre in via preliminare, per tutti gli assistiti, eccepisce la inammissibilità dell'azione per violazione delle norme sul procedimento e sul contraddittorio non essendo stata notificata, a nessuno dei convenuti, l'istanza di proroga e la relativa ordinanza; peraltro, ove il Collegio dovesse ritenere che l'ordinanza di proroga sia concedibile inaudita altera parte, il difensore solleva questione d'incostituzionalità dell'art. 5 della l. 19/1994 per violazione agli art. 24 ed 11 della Costituzione.

Infine, per il solo convenuto Gatto Carmelo, oppone la inammissibilità della domanda poiché i fatti di cui ai nn. 10,11,12,e 13 dell'atto di citazione sono stati già decisi da questa Sezione della Corte dei conti con la sentenza n. 203/2011.

- L'avv. Romeo, per entrambi i suoi assistiti, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità dell'atto di citazione per genericità sia in ordine alla sussistenza della condotta illecita, sia con riferimento al quantum debeatur.

- L'avv. Giuseppe Palmisani eccepisce, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione poiché pende innanzi al Consiglio di Stato l'appello per l'accertamento delle deliberazioni di spesa oggetto del

presente giudizio; nonché, chiede la sospensione del presente giudizio poiché pende processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti per cui oggi la Procura chiede il risarcimento del danno.

b) Eccezioni di merito.

Fattispecie di danno erariale contestata al n. 1 dell'atto di citazione,

- L'avv. Salazar eccepisce l'infondatezza dell'assunto attoreo rilevando che con la nota n. 1059 del 28 ottobre 2003, l'Aran ha chiarito *“che è legittimo il conferimento di reggenza a titolare di Istituzione scolastica diversa, in forza della disposizione di cui all'art. 142 che fa rivivere l'art. 69 del precedente contratto”*. Inoltre, la stessa nota, indicherebbe il compenso spettante al DSGA Reggente. Altrettanto legittima sarebbe l'erogazione dell'indennità di amministrazione da determinarsi in base ai parametri fissati dagli art. 34 e 35 del CCNL 1999 in € 1.728,90.

Il difensore, infine, rileva l'infondatezza della contestazione relativa al pagamento di 32,70% di oneri versati all'erario.

Fattispecie di danno erariale contestato al n. 2 dell'atto di citazione.

- L'avv. Salazar, per gli assistiti Gatto Carmelo, Ferrante, Ficara, Fortugno, De Stefano, Trovato, Tripodi e Giarmoleo, eccepisce l'infondatezza della pretesa risarcitoria rilevando che, con nota 22526 del 22.10.2003, il C.S.A. di Reggio Calabria aveva conferito al dott. Pirrello l'incarico di reggenza per l'anno scolastico 2003/2004.

Questa situazione faceva apparire a tutti i suddetti convenuti assolutamente legittima la collaborazione del dott. Pirrello nell'Istituto Vallauri anche per l'anno scolastico successivo; peraltro, detto incarico era legittimo anche in ragione dell'art. 56 del CCNL 24.7.2003 (validità giuridica 2002-2005).

Riguardo poi al danno, i deducenti evidenziano che il servizio è stato effettivamente svolto sicché il compenso doveva essere necessariamente erogato.

In ogni caso, rileva ancora il difensore, nell'atto di citazione non è stato chiesto al Pirrello il rimborso di € 8.188,89 (per l'incarico di tutorato) che era stato invece chiesto nell'invito a dedurre, poiché, evidentemente, detto pagamento è stato ritenuto dalla Procura dovuto.

Infine, con riferimento ai convenuti Giarmoleo e Fortugno, il difensore evidenzia che costoro, quali rappresentanti dei genitori degli alunni, non avevano alcuna competenza specifica di talché nessuna colpa grave è loro imputabile; stessa eccezione viene formulata per la convenuta Trovato Maria, assistente amministrativa e per il convenuto De Stefano, rappresentante dei docenti.

- L'avv. Cettina Morabito nell'interesse e per conto del convenuto Morabito Edoardo Alfredo eccepisce l'infondatezza della pretesa risarcitoria sul presupposto che il suo assistito faceva parte del Consiglio d'Istituto nella qualità di rappresentante eletto del personale docente e che, in tale veste, ha partecipato ad una sola riunione, quella del 14 febbraio 2005.

A sostegno del proprio assunto difensivo evidenzia che in quell'epoca la gestione amministrativa dell'Istituto era di fatto compromessa poiché molte persone si erano avvicendate nel ruolo di responsabile dei servizi amministrativi, sicché la scelta di conferire il tutoraggio al Pirrello appariva opportuna e legittima. Peraltro, all'epoca, vigeva l'art. 56 del ccnl 2003 che consentiva al personale ATA di accettare incarichi presso altre scuole.

A ciò aggiunge che non fu mai portato a conoscenza del Consiglio d'istituto il parere negativo rilasciato dal C.S.A. di Reggio Calabria circa il conferimento dell'incarico.

Dopo aver eccepito la insussistenza della colpa grave, conclude chiedendo la reiezione della domanda nei confronti del proprio assistito.

- L'avv. Palmisano, a difesa del convenuto Gatto Goldstein, eccepisce la legittimità dell'operato in ragione dell'art. 56 del CCNL vigente all'epoca dell'incarico. Rileva altresì che il Pirrello ha regolarmente svolto la propria attività in coerenza alla normativa ed all'obiettivo di garantire il regolare funzionamento contabile amministrativo dell'Istituto. Infine eccepisce, come l'avv. Salazar, che nell'atto di citazione non è stato chiesto al Pirrello il rimborso di € 8.188,89 (per l'incarico di tutorato) che era stato invece chiesto nell'invito a dedurre, poiché, evidentemente, detto pagamento è stato ritenuto dalla Procura dovuto e quindi non può essere chiesto ai componenti del Consiglio d'istituto.

- L'avv. Romeo, nei confronti dei propri assistiti Calabrò e Moscato, eccepisce l'insussistenza della colpa grave in capo a costoro; in proposito, dopo essersi lungamente soffermata sul concetto di colpa grave, evidenzia che l'affidamento dell'incarico è avvenuto nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, per ovviare a situazioni contingenti di rallentamento o paralisi dell'attività amministrativa dell'Istituto.

Fattispecie di danno contestata al numero 3 dell'atto di citazione:

- L'avv. Salazar per entrambi i convenuti assume che l'incarico di vicariato al sig. Ferrante era stato conferito legittimamente; in proposito rileva la distinzione tra l'incarico di sostituto del DSGA e quello di reggenza.

Il primo, infatti, consente la sostituzione per assenze brevi, sino a 20 giorni, e deriva direttamente dalle norme del CCNL 1999-2003 quale destinatario di Funzione Aggiuntiva Ata.

Tra l'altro, rispetto al compenso corrisposto, il difensore assume che la somma di € 1.032,91, coincide con il compenso previsto per il pagamento delle Funzioni Aggiuntive Personale Ata, Così come sarebbe infondata la contestazione relativa alla somma di € 2.875,40 percepite dal Ferrante poiché detta somma, invece, è stata retribuita con il fondo d'Istituto per le ore di straordinario risultate necessarie per espletare la funzione aggiuntiva di vicario.

Oppone inoltre l'infondatezza della contestazione relativa al pagamento degli oneri, pari al 32,70%) versati all'erario; infine evidenzia la circostanza che detta somma è stata chiesta in restituzione al Ferrante per cui non può costituire danno. .

Fattispecie di danno contestata al n. 4 di cui all'atto di citazione:

- L'avv. Salazar, per i convenuti Gatto Carmelo, Ferrante e Motta, assume che l'incarico conferito al Ferrante non è di reggenza o di vicariato ma di Funzione Aggiuntiva attribuibile in base alla contrattazione collettiva vigente.

Richiama, al riguardo, la contrattazione d'istituto ed in particolare l'art. 6 del CCNL 2003 che definisce la contrattazione d'istituto. Assume, altresì, che al budget previsto nella contrattazione integrativa per l'anno in corso, vanno sempre aggiunte le economie relative agli anni precedenti ed il fondo di riserva per eventuali attività straordinarie imprevedibili che sono di competenza del Consiglio d'Istituto. Anche con riferimento a tale posta di danno il difensore rileva che negli anni 2003-2004 le scuole non avevano l'obbligo di versare le ritenute previdenziali

Con esclusivo riferimento al convenuto Motta, il difensore oppone che detto convenuto non ha partecipato ad alcuna deliberazione, quanto, piuttosto, si è limitato a firmare il mandato n. 295 in esecuzione del provvedimento del Consiglio d'Istituto, del quale egli non aveva fatto parte.

Fattispecie di danno contestate ai numeri 5 e 6 dell'atto di citazione:

- L'avv. Salazar, per i convenuti Gatto Carmelo e Ferrante formula i medesimi assunti difensivi opposti per l'ipotesi di danno di cui al punto 4.

Fattispecie di danno contestata al n 7 della citazione:

- L'avv. Salazar, per i convenuti Gatto Carmelo, Ferrante Francesco, De Stefano Antonino, Ficara Antonio, Tripodi Luigi, Trovato Maria e Giarmoleo Antonino e Fortugno Bruno oppone l'infondatezza dell'assunto attoreo.

In proposito rileva che la prof.ssa Lamonica ha svolto attività difensiva nei confronti dell'Istituto Vallauri davanti all'Autorità giudiziaria con delega conferitale dal Dirigente scolastico il quale, a sua volta, era stato delegato dall'avvocatura di Stato. La somma è stata liquidata quale compenso incentivante sul fondo di Istituto. Peraltro, il difensore rileva che la Procura, nella citazione non ha richiesto la somma alla prof. Lamonica sicché, evidentemente, considera legittimo il pagamento. Per i soli convenuti De Stefano, Ficara, Tripodi e Giarmoleo eccepisce anche la mancanza della colpa grave.

- L'avv. Palmisani, per il convenuto Gatto Goldstein, oppone i medesimi assunti difensivi formulati dall'avv. Salazar.

- L'avv. Romeo, per i convenuti Moscato e Calabrò eccepisce l'infondatezza dell'addebito evidenziando che i propri assistiti, anche in relazione alle loro specifiche cognizioni, non avrebbero potuto valutare diversamente la scelta di affidare alla prof.ssa Lamonica, docente della scuola,

l'attività di consulenza giuridica. Ciò anche in considerazione del fatto che vi è un principio generale in ragione del quale le prestazioni specialistiche devono essere affidate, nell'interesse dell'amministrazione, ai dipendenti interni.

Richiama al riguardo l'art. 7 comma 6 del d.lgs 29/1993.

- L'avv. Chizzoniti, per la convenuta Dattola rileva che, a prescindere dalla realtà documentale, l'organo collegiale del quale era componente la propria assistita, in buona sostanza, svolgeva il ruolo di notaio rogante delle altrui volontà. Nulla pertanto può essere imputato, sotto il profilo psicologico alla convenuta Dattola. L'imponente contenzioso penale-amministrativo conferma "la gestione dispotica sfociata anche in estromissioni, licenziamenti, sospensioni del personale didattico ed amministrativo.." sicché, secondo la prospettazione difensiva, ne sarebbe derivato "il totale annientamento della volontà cosciente, partecipativa e concorrente della produzione del contestato danno erariale".

Fattispecie di cui al numero 8 dell'atto di citazione:

- L'avv. Salazar, per i convenuti Gatto Carmelo, Ferrante Francesco, De Stefano Antonino, Ficara Antonio, Tripodi Luigi, Trovato Maria e Giarmoleo Antonino e Fortugno Bruno e l'avv. Palmisani, per il convenuto Gatto Goldstein, oppongono l'infondatezza dell'assunto attoreo in ragione dell'art. 18 del d.l. 67/1997 che ammette il rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità promossi nei confronti di dipendenti delle amministrazioni nell'ipotesi di esclusione della loro responsabilità nei limiti riconosciuti congrui dall'avvocatura dello stato.

I difensori, pertanto, eccepiscono la legittimità del rimborso e la possibilità di regolarizzare la pratica mediante l'acquisizione del visto di congruità.

L'avv. Romeo, per i convenuti Moscato e Calabrò, richiama l'art. 18 del d.l. 67/1997, per opporre la legittimità dell'operato del Consiglio d'Istituto; eccepisce altresì l'insussistenza della colpa grave e comunque la necessità di valutare i vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione. Per il convenuto Moscato, infine, rileva che non possono essergli addebitate le spese legali relative al procedimento n. 391/1994 il cui pagamento è stato disposto con mandato del 2004, in quanto all'epoca il suddetto non era docente in quella scuola.

Gli avv. Chizzoniti e La Salvia, per la convenuta Dattola oppongono la medesima difesa formulata per l'ipotesi di danno di cui al punto 7.

Fattispecie di danno di cui ai n. 9 e 15 dell'atto di citazione.

In proposito rileva che il materiale fornito dalla società Festo così come tutti gli atti relativi, erano sotto sequestro penale e lo sono tuttora. Peraltro i fondi dovevano essere erogati dal Ministero già in epoca precedente all'assunzione di servizio da parte del Gatto. Infine evidenzia che la controversia è stata gestita dall'Avvocatura dello stato.

Fattispecie di cui ai n. 10,11,12 e 13 dell'atto di citazione:

Il medesimo difensore, riguardo alle contestazioni formulate nei soli confronti del convenuto Gatto Carmelo ai numeri 10, 11,12 e 13 dell'atto di citazione, oppone l'inammissibilità dell'azione poiché sugli stessi fatti vi è già una pronuncia, la sentenza n. 203/2011, di questa Corte dei conti

Fattispecie di cui al n. 14 dell'atto di citazione

Infine, con riferimento a detta ipotesi di danno, l'avv. Salazar ne rileva l'infondatezza sulla circostanza che le chiavi erano nel possesso del vice preside, prof. Mossa, assente nel momento dell'apertura forzata.

III) All'odierna udienza:

- l'avv. Salazar eccepisce l'inammissibilità dell'azione poiché non è stata notificata ai convenuti l'istanza di proroga nè la relativa ordinanza . In subordine solleva questione di incostituzionalità dell'art. 5 della l. 19/1994 per contrasto agli art. 24 e 111 della Costituzione. Oppone altresì la circostanza che non tutti gli invitati a dedurre sono stati poi citati in giudizio e non ne viene esplicitato, da parte della Procura requirente, il motivo. Tale eccezione, tuttavia, non viene sollevata dal difensore per chiedere un' integrazione del contraddittorio, quanto piuttosto per estendere la logica posta a fondamento dell'archiviazione anche nei confronti dei suoi assistiti trattandosi di responsabilità per il parere reso in un organo collegiale.

Riguardo alle contestazioni formulate dalla Procura ai punti 10-13 dell'atto di citazione, oppone il ne bis in idem e chiede la sospensione del presente giudizio poiché pende processo d'appello innanzi al Consiglio di Stato relativo agli atti del Consiglio d'Istituto che in questa sede si contestano.

Nel merito si riporta alle memorie e conclude chiedendo, per tutti i suoi assistiti, la reiezione della domanda.

- l'avv. Romeo si riporta alle argomentazioni formulate dall'avv. Salazar, insiste sulla sospensione del giudizio in attesa dell'esito del ricorso pendente al Tar e conclude riportandosi alla memoria di costituzione;

- l'Avv. Palmisani chiede la sospensione del giudizio poiché pende processo penale a carico del proprio assistito Gatto Goldstein, avente ad oggetto i medesimi fatti per cui oggi si discute. Nel merito ribadisce il corretto operato del Consiglio d'Istituto volto ad assicurare il buon andamento amministrativo della Scuola. Precisa altresì che il proprio assistito invitava i revisori al fine di ottenere il visto di congruità; conclude chiedendo la reiezione della citazione.

- L'avv. La Salvia si riporta alla memoria e ne chiede l'accoglimento .

- L'avv. Morabito si riporta alla memoria e ne chiede l'accoglimento .

- Il Pubblico Ministero si oppone a tutto quanto ex adverso eccepito, prodotto ed affermato nelle memorie difensive ed all'odierna udienza. In conformità alla unanime e costante giurisprudenza della Corte dei conti ribadisce che la proroga deve essere assentita inaudita altera parte; oppone

pertanto l'infondatezza della sollevata eccezione d'incostituzionalità. Rileva che il numero degli invitati è uguale al numero dei convenuti e si oppone a qualsiasi richiesta di integrazione del contraddittorio; si oppone a qualsiasi sospensione del giudizio in ragione dell'autonomia del giudizio contabile; rileva che le questioni trattate nella sentenza n. 203/2011 non sono identiche a quelle oggetto del presente giudizio sicché non v'è né bis in idem. Assume che l'atto di citazione contiene tutti i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge e si oppone all'uso del potere riduttivo. Dichiarà l'inammissibilità e la superfluità dell'istanza istruttoria formulata dalla convenuta Trovato Maria. Nel merito insiste nell'accoglimento della citazione alla quale si riporta.

DIRITTO

Le numerose questioni poste al vaglio del Collegio scaturiscono tutte dalla gestione amministrativa e contabile dell'Istituto Vallauri di Reggio Calabria. Parte requirente, infatti, contesta al Dirigente Scolastico, al Dirigente amministrativo ed ai componenti del Consiglio d'Istituto, una serie di irregolarità foriere di danno erariale.

I) Inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 5 della l.19/1993 ed eccezione di incostituzionalità

Deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione d'inammissibilità dell'azione formulata dall'avv. Salazar per violazione delle norme sul procedimento e sul contraddittorio; in proposito il difensore oppone la mancata notifica dell'istanza di proroga e della relativa ordinanza.

L'eccezione è priva di pregio.

Con riferimento alla omessa notifica dell'istanza di proroga e della data fissata per la camera di consiglio, si richiamano le chiare ed esplicative argomentazioni esposte dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 27/99/QM.

Il Supremo consesso contabile, infatti, dopo aver evidenziato la peculiare funzione dell'invito a dedurre, chiarisce che *“La valutazione del giudice sulla richiesta di proroga avanzata dal Procuratore Regionale attiene all'esistenza dei (giusti) motivi adottati a sostegno (motivi che possono attenersi tanto alla difficoltà e alla complessità delle indagini come all'organizzazione dell'ufficio) in relazione al munus, di cui la parte pubblica è attributaria, di dover svolgere un'istruttoria adeguatamente compiuta per far emergere tutti e solo i comportamenti illeciti causativi del danno”*. Sicché *“nessun interesse se non di mero fatto (definizione di una propria situazione preprocessuale) è in capo a chi è stato invitato a dedurre, interesse peraltro dall'ordinamento indirettamente protetto attraverso la verifica del giudice della non pretestuosità della richiesta e dall'applicabilità, almeno tendenziale, dei criteri fissati per la proroga dei termini dall'art. 154 c.p.c.”*.

Pertanto il presunto responsabile non ha alcun interesse che giustifichi la sua partecipazione nell'udienza camerale convocata per decidere sulla richiesta di proroga del termine per il deposito dell'atto di citazione. All'invitato, dunque, non deve essere notificata la richiesta del PM, né questi deve essere sentito nella camera di consiglio a tal fine convocata.

Peraltro, il Collegio, condividendo le argomentazioni già formulate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 514/2002 in ordine alla legittimità dell'art 5 della l. 19/1994, non ritiene fondata la questione prospettata dall'avv. Salazar. Detto difensore, infatti, eccepisce che la mancata previsione legislativa nella disposizione in rassegna, di un obbligo di notifica, impedendo il contraddittorio delle parti, si porrebbe in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nonché con l'art. 24.

Come chiarito dalla Consulta, nella testè richiamata sentenza, infatti, dalla dichiarata natura pre-processuale della fase che precede la notifica dell'atto di citazione, ne scaturisce che l'invito a dedurre non vale “a conferire al presunto responsabile del danno la qualità di parte e, quindi, a rendere necessaria la notifica ad esso dell'istanza di proroga proposta dal pubblico ministero”.

Ciò nondimeno, detto assunto non si pone in contrasto con l'art. 111 della costituzione sotto il profilo della garanzia del contraddittorio né dell'art. 24 poiché, affermano testualmente i giudici costituzionali *“se si segue la giurisprudenza della Corte dei conti secondo cui la decisione sull'istanza di proroga è reclamabile al collegio, ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., nel termine di dieci giorni dalla avvenuta conoscenza del decreto, il presunto responsabile del danno dispone di uno strumento processuale utilizzabile per dolarsi della concessa proroga. Qualora, poi, si ritenesse estraneo alla fase pre-processuale l'istituto del reclamo, introdotto in via pretoria dalla giurisprudenza contabile, dovrebbe concludersi che l'eventuale illegittimità del provvedimento concessivo della proroga potrebbe essere dedotta nella fase pienamente processuale iniziata con l'atto di citazione.”*

Nell'un caso e nell'altro, dunque viene garantito il contraddittorio, e quindi il diritto di difesa, sebbene differito ad un momento successivo.

Infine la Consulta chiarisce che *“la posizione del presunto responsabile del danno non risulterebbe compromessa, nemmeno sotto il profilo della certezza rispetto all'iniziativa del pubblico ministero, poiché, ove non riceva l'atto di citazione entro centosessantacinque giorni dall'invito a dedurre, egli potrà verificare se sia stata disposta l'archiviazione, ovvero concessa la proroga. Il presunto responsabile del danno verrebbe così gravato di un onere di attività non eccedente il limite della ragionevolezza e che pertanto non incide negativamente sul suo diritto di difesa”*.

II) Nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza

Anche detta eccezione, formulata dall'avv. Romeo non è fondata. Al riguardo si osserva che le disposizioni relative alla nullità del libello introduttivo, conseguente alla genericità, sono contenute

nell'art. 3 del r.d. 1038/1933 e nell'art. 164 del codice di procedura civile, applicabile ai giudizi innanzi alla Corte dei conti, in virtù del rinvio dinamico di cui all'art. 26 R.D. 1038/1933. L'art. 3, infatti, prevede che le istanze, i ricorsi e gli appelli da presentarsi alla Corte dei conti sono nulli quando non siano sottoscritti o quando vi sia assoluta incertezza sull'oggetto della domanda; l'art. 164, invece, dopo aver disciplinato la nullità dell'atto di citazione per vizi attinenti alla vocativo in ius, con riferimento alla editio actionis, ha stabilito, al quarto comma, che la citazione è, altresì, nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito prescritto nel numero 3 e 4 dell'art. 163, il quale, a sua volta, stabilisce che la citazione deve contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda.

Ebbene, l'atto di citazione per cui è causa è formulato con puntualità e precisione; Seppure evochi in giudizio una pluralità di soggetti indica, in maniera circostanziata, la causa petendi ed il petitum per ciascun convenuto. Per ogni addebito mosso, infatti, il Procuratore individua i soggetti responsabili e l'assunto danno erariale, consentendo così a ciascuno una piena difesa.

III) Sospensione del giudizio. Anche detta eccezione deve essere respinta.

Come è noto la giurisprudenza contabile è unanime nel ritenere l'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, civile o amministrativo in ragione della peculiare natura della responsabilità amministrativa e della diversa prospettiva che caratterizza il giudizio contabile dagli altri.

Peraltro, nella fattispecie, sono stati allegati al fascicolo tutti gli elementi istruttori necessari per addivenire ad una decisione, a prescindere dalle risultanze penali o amministrative, sicché anche la richiesta di sospensione deve essere respinta.

IV) Merito

Poiché con l'atto di citazione sono state introdotte più domande giudiziali, peraltro tutte autonome tra di loro sotto il profilo oggettivo, è opportuno schematizzare la trattazione procedendo ad esaminare singolarmente ogni contestazione.

La disamina, tuttavia, deve essere preceduta da alcune considerazioni, di carattere generale, che consentono di individuare, nella complessa vicenda in rassegna, il contenuto del danno erariale.

Al riguardo una premessa essenziale è costituita dall'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche il cui obiettivo è quello di consentire, in ragione del principio di sussidiarietà, *interventi educativi e formativi mirati allo sviluppo della persona, ampliando l'offerta formativa, adeguandoli ai vari contesti e alle richieste delle famiglie e dell'economia del territorio, al fine di garantire il successo formativo in coerenza con le finalità generali del sistema di istruzione stabiliti a livello nazionale.*

Dall'autonomia funzionale è scaturita, ovviamente, quella finanziaria disciplinata dal d.p.r. 44 del 2001 ove, all'art. 1 è stabilito che “ *le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione*

finanziaria di istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste nel piano dell'offerta formativa nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali della normativa vigente “.

Ciò significa, evidentemente, che il fondo d'istituto può essere impiegato dal dirigente scolastico in piena autonomia ma solo per attuare la funzione pubblica dell'istruzione. Conseguentemente, l'utilizzo delle risorse finanziarie della scuola per fini diversi, costituisce un danno erariale.

In proposito si richiama la sentenza n. 203/2002 della Prima Sezione d'appello ove viene affermato con puntualità che “il danno consiste appunto nell'impiego dei mezzi disponibili per fini inutili e/o estranei all'ente danneggiato” . e che “il perseguimento di fini non conformi all'interesse pubblico concreto imputato dall'ordinamento all'ente si traduce in una lesione di interessi (danno) alla comunità (Stato-comunità), in una lesione cioè di interessi pubblici o collettivi giuridicamente protetti (danno pubblico).

Coerentemente, ove il fondo d'Istituto sia impiegato per fini estranei all'offerta formativa e, quindi, all'attuazione dell'istruzione, si realizza un danno erariale nei termini innanzi chiariti.

Tanto premesso, è possibile procedere all'esame delle numerose e diverse ipotesi di danno.

1) Incarico di reggenza del servizio amministrativo conferito al dott. Pirrello Antonio per l'anno scolastico 2003/2004; soggetti responsabili: Gatto Carmelo e Pirrello Antonio e relativi oneri assistenziali pari al 32,70% dell'indebitato liquidato; danno erariale € 7.688,65.

Tale contestazione viene articolata dalla Procura ipotizzando due diverse condizioni di danno erariale: poiché da una parte il Pirrello non avrebbe potuto svolgere la reggenza presso una scuola diversa rispetto a quella di appartenenza, cosicché ne ha percepito indebitamente la relativa indennità; dall'altra si è liquidato l'indennità di amministrazione in misura superiore al dovuto.

a) Il primo addebito non è fondato. Sull'argomento, infatti, è intervenuta una nota dell'Aran, la numero 1059 del 2003, nella quale, appunto, viene chiarito che riguardo alla sostituzione dei DSGA, in assenza della figura del coordinatore, le soluzioni contrattualmente previste sono le seguenti :

“1) copertura dei posti vacanti e disponibili attraverso la nomina degli inclusi nelle graduatorie permanenti degli aspiranti a posti di responsabile amministrativo, prevista dall'art. 7 del D.M. 146/2000;

2) incarico all'assistente amministrativo della scuola ove si verifica la vacanza, ai sensi dell'art. 47 citato, e su base volontaria, a seguito di contrattazione integrativa d'istituto;

3) come ipotesi residuale, conferimento di reggenza a titolare di istituzione diversa, in forza della disposizione dell'art. 142, che fa vivere l'art. 69 del precedente contratto; da ciò non può non discendere, per l'esigenza che ha l'Amministrazione di continuità del servizio scolastico, che

l'istituto della reggenza, sia pure per relationem, continui ad essere applicato, come lo era stato in base all'art. 51 del CCNI del 1999.”

Ritenuto legittimo il ricorso all'affidamento in reggenza dell'ufficio di DSGA, l'Aran si è preoccupata altresì di individuare la retribuzione dovuta per la reggenza ed ha stabilito che : “per i DSGA reggenti, infine, è corrisposta una indennità pari al 50% di quella spettante all'assistente amministrativo incaricato (art. 69, citato).”

Ebbene, per come chiarito dall'Aran, il conferimento al dott. Pirrello della reggenza del Servizio amministrativo era legittimo così come l'erogazione della relativa indennità

In ogni caso, pur non volendo condividere l'interpretazione delle disposizioni contrattuali formulata dall'Aran, è indubbio che la questione fosse tanto dibattuta e controversa da determinare l'intervento dell'Agenzia, sicché non è configurabile la colpa grave nella condotta del Dirigente scolastico e del Dirigente Amministrativo incaricato.

In conclusione, non costituisce danno erariale l'indennità di reggenza pagata al DSGA e/o, in ogni caso, ove si opini diversamente e si consideri indebita l'erogazione della indennità, detta erogazione comunque non è imputabile a colpa grave dei suddetti convenuti.

b) Riguardo, invece, all'indennità di amministrazione, in base ai parametri fissati dagli art.li 34 e 35 del CCNL Scuola 1999, la quota spettante al DSGA è pari ad una somma fissa di € 553,90 ed alla somma di € 1.175,00 (€ 12,50 X nr 94 docenti impiegati nell'istituto), quindi un totale di € 1.728,90 annui.

Detta somma, rapportata ai giorni di servizio prestato, è pari ad € 739,20.

In conclusione il Pirrello avrebbe dovuto percepire, per indennità di reggenza e di amministrazione la somma totale di € 3.089,56 lordi di cui € 2.350,36 per indennità di reggenza (per come affermato anche dalla difesa) + € 739,20 per indennità di amministrazione .

Poiché, invece, dagli atti allegati risulta che ha percepito, a titolo di indennità di reggenza e di amministrazione, la somma di € 5.794,01, la differenza, pari ad € 2.704,45, costituisce danno erariale.

In proposito non valgono gli assunti difensivi che attribuiscono la differenza a compensi derivanti dal fondo d'istituto poiché i mandati di pagamento indicano come oggetto dell'erogazione le indennità in rassegna.

c) Infine la Procura formula un'altra ipotesi di danno erariale consistente nel versamento all'erario degli oneri, pari al 32,70%, sulle somme indebitamente erogate al Pirrello.

Detta prospettazione di danno è priva di riscontro probatorio; invero non risulta da alcuna parte che la scuola abbia effettivamente versato all'erario il 32,70%. Nella relazione ispettiva, infatti, non si fa alcun cenno a tale versamento. Così come tra gli allegati prodotti in giudizio non vi è alcuna prova di tali pagamenti.

Peraltro in citazione, negli schemi riassuntivi delle indebite erogazioni, non vengono mai riportati gli estremi dei mandati con i quali si sarebbe provveduto a pagare detti oneri.

Nessuna prova, pertanto, emerge in ordine all'effettivo pagamento del 32,70%.

Dette considerazioni valgono per tutte le ipotesi di danno erariale aventi ad oggetto il versamento del 32,70%.

Alla luce di tutto quanto sin qui considerato deve essere imputata a colpa grave del Gatto Carmelo e di Pirrello la somma di € 2.704,45.

Entrambi, infatti, hanno firmato i mandati di pagamento.

Non solo; il dirigente scolastico è l'organo apicale dell'istituzione scolastica ed, in quanto tale è tenuto a vigilare attentamente su tutta l'attività amministrativa e contabile. Così come il direttore dei Servizi deve sempre accertare la legittimità di una erogazione e, soprattutto, se a proprio favore.

In ragione dell'apporto causale detta somma va ripartita in parti uguali

2) Incarico di tutorato conferito al dott. Pirrello Antonio per l'anno scolastico 2004/2005 e relativi oneri assistenziali pari al 32,70% dell'indebito liquidato – Soggetti ritenuti responsabili: Gatto Carmelo, Ferrante Francesco, Morabito Edoardo Alfredo, De Stefano Antonino, Calabrò Rocco, Moscato Antonio, Tripodi Luigi, Ficara Antonino, Trovato Maria, Giarmoleo Antonino, Fortugno Bruno e Surace Lorenzo. – danno ipotizzato € 8.188,89

Dagli atti risulta che, su richiesta specifica del Dirigente Scolastico, il Consiglio d'Istituto, in data 14 febbraio 2005, deliberava di dare mandato al Dirigente Scolastico di stipulare con il D.S.G.A. dell'Itis di Palmi, dr. Pirrello Antonio, un contratto di prestazione d'opera come Consulente Tutor al fine di garantire un regolare svolgimento dei servizi generali amministrativo-contabili dell'Istituto. “

In data 17 febbraio 2005, l'Ufficio Scolastico Regionale, con nota n 4241, inibiva al Dirigente Scolastico la possibilità di ricorrere ad incarico di reggenza per la sostituzione del D.S.G.A..

In proposito venivano richiamati gli art. 55 e 47 del CCNL vigente nonché l'art. 18 relativo, appunto ai criteri di sostituzione del D.S.G.A..

Il Dirigente Scolastico, tuttavia, in spregio alle indicazioni fornite dal C.S.A. decideva di aggirare l'ostacolo conferendo al Pirrello un incarico di consulenza.

Ebbene, detto incarico è indubbiamente illegittimo.

L'art. 33 del R.I. n.44/2001, infatti, consente al Consiglio di Istituto di indicare i criteri ed i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'attività contrattuale relativa alle prestazioni d'opera con esperti per particolari attività o insegnamenti.

Tuttavia, il ricorso ad esperti esterni è consentito solo per l'arricchimento dell'offerta formativa e non piuttosto per l'espletamento della normale attività amministrativa.

Conseguentemente, la somma spesa per l'incarico di tutorato del DSGA è danno erariale nei termini specificati nelle premesse.

Di tale danno, tuttavia, deve essere ritenuto responsabile esclusivamente il Dirigente scolastico non potendosi configurare, in capo ai componenti del Consiglio d'Istituto, un atteggiamento gravemente colposo.

Come è noto, infatti, la colpa grave è ravvisabile ogni qualvolta si concretizzi una marcata ed evidente trasgressione dei propri obblighi di servizio o di regole di condotta che siano a priori ravvisabili e riconoscibili.

Inoltre, la sussistenza dell'elemento psicologico deve essere valutata ex ante ed in concreto, avendo a riferimento le competenze professionali degli agenti.

A tale proposito occorre evidenziare che il Consiglio d'Istituto è un organo elettivo costituito dai rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli alunni e del personale ATA, soggetti ai quali, evidentemente, non può richiedersi una specifica competenza nella disciplina scolastica.

Ciò è coerente con i poteri e le decisioni che il legislatore attribuisce a tale organo collegiale, che consistono, sostanzialmente, nella funzione di indirizzo politico-amministrativo della scuola.

Dal combinato disposto dell'art. 10 del t.u. 297/1994, disposizione che attribuisce al Consiglio d'Istituto una serie di competenze decisionali di grande importanza nell'organizzazione scolastica e dell'art. 25 del d.lgs 165/2001, emerge infatti che il rapporto tra il dirigente scolastico ed il Consiglio d'Istituto è lo stesso che intercorre tra l'organo politico (Consiglio d'istituto) e l'organo dotato di competenze gestionali (dirigente scolastico).

In altri termini al Consiglio d'Istituto spetta una funzione d'indirizzo dell'istituzione scolastica, funzione compatibile con la sua natura elettiva.

E' pertanto plausibile che in una materia così tecnica, come quella della sostituzione del DSGA i componenti dell'organo collegiale possono essere stati indotti in errore dallo stesso Dirigente scolastico il quale ha introdotto l'oggetto della deliberazione evidenziando la necessità di una competenza professionale specifica in considerazione della scarsa abilità della figura amministrativa trasferita presso l'Istituto Vallauri a decorrere dall'1.9.2004, in sostituzione del D.S.G.A. titolare ed assente per malattie.

Il Dirigente, in quella sede ha prospettato una situazione di paralisi delle attività ordinarie e straordinarie dell'Istituto sicché, evidentemente, i membri del Consiglio si sono convinti in ordine alla necessità ed opportunità di dare mandato per l'affidamento dell'incarico di tutorato (vedi verbale n 6 del 14 febbraio 2005).

Peraltro soli tre giorni dopo la deliberazione del Consiglio d'Istituto, il Dirigente scolastico riceveva una nota dall'Ufficio Regionale Scolastico per la Calabria, nella quale veniva ribadita la necessità di attuare, per la sostituzione del DSGA, la procedura prevista dall'art. 18, ultimo comma del contratto collettivo decentrato; all'uopo trasmetteva anche la graduatoria provinciale dalla quale il Gatto avrebbe dovuto attingere.

Tale nota non fu mai portata a conoscenza del Consiglio d'Istituto.

Ebbene, vista la specifica e complessa disciplina della materia oggetto della deliberazione (sostituzione del DSGA) ed in considerazione delle competenze dei componenti del Consiglio d'Istituto, nella loro condotta non è possibile ravvisare l'elemento psicologico della colpa grave richiesto per l'imputazione della responsabilità amministrativa.

Il danno che è scaturito da tale incarico è pari ad € 6.170,98, e cioè la somma indebitamente percepita dal Pirrello.

Tale danno, per come innanzi chiarito deve essere imputato esclusivamente al dirigente scolastico, non solo per le considerazioni svolte al punto due che qui si riportano integralmente, ma anche e soprattutto in considerazione della specifica condotta fraudolenta posta in sede di presentazione della proposta al Consiglio d'Istituto e per la consapevole inattuazione delle disposizioni contenute nella nota dall'Ufficio Regionale Scolastico, ricevuta appena tre giorni dopo la delibera del Consiglio d'Istituto.

3) Incarico di vicariato conferito al Ferrante Francesco per l'anno 2003/2004; soggetti responsabili Gatto e Pirrello e relativi oneri assistenziali pari al 32,70% dell'indebitato liquidato – danno prospettato dalla Procura € 5.186,33.

Dagli atti emerge che il Ferrante ha percepito, per l'anno scolastico 2003/2004, € 2.875,40 per compenso fondo d'istituto ed € 1.032,91 per compenso funzione aggiuntiva .

Tuttavia, non risulta alcun conferimento d'incarico aggiuntivo o l'espletamento, da parte del Ferrante, di lavoro straordinario; né, tantomeno, vi è agli atti, una relazione sul raggiungimento di obiettivi ulteriori rispetto al lavoro ordinario o su ulteriori funzioni svolte.

Nessuna prova, dunque , a sostegno della legittima erogazione delle quote aggiuntive percepite dal Ferrante per l'anno 2003-2004.

Da tale fatto è pertanto derivato un danno erariale concreto pari ad € **3.908,31**, imputabile a colpa grave dei convenuti Gatto e Pirrello per le stesse motivazioni formulate al punto uno. Anche detta posta di danno, in base all'apporto causale deve essere ripartito in parti uguali.

4) Incarico di vicariato conferito al Ferrante Francesco per l'anno 2004/2005; soggetti responsabili Gatto, Motta e Ferrante e relativi oneri assistenziali pari al 32,70% dell'indebitato liquidato – danno prospettato dalla Procura € 12.190,21

Il Dirigente Scolastico, con nota del 14.4.2005, disponeva il conferimento di incarico specifico di “Diretta collaborazione con il DSGA, funzioni vicariali e coordinamento uffici di segreteria “ all’assistente amministrativo Ferrante.

In tale anno venivano corrisposti al Ferrante € 7.262,13 per funzioni aggiuntive, compenso fondo d’istituto e partecipazione a sei progetti (vedi allegato 18).

Tuttavia la contrattazione d’istituto , all’art. 35, per gli assistenti amministrativi, prevedeva i seguenti compensi (vedi allegato 19) :

€ 3.000 per intensificazione del lavoro da dividere in nove unità

€ 1.960,50 per straordinario da dividere in nove unità

€ 3.000 per ex funzioni aggiuntive da dividere in tre unità.

Da tale disposizione, pertanto, è evidente che al Ferrante , quale assistente amministrativo sarebbe spettato un compenso massimo di € 1.551,00 (€ 333,33/ intensificazione del lavoro + 217,83/straordinario +1.000/ex funzioni aggiuntive) e non di € 7.262,44.

La differenza, pari ad € 5.711,13, costituisce pertanto un danno erariale.

Né è fondato l’assunto difensivo secondo il quale le ore effettivamente svolte devono essere comunque retribuite.

In proposito deve evidenziarsi che l’indicazione, nel contratto d’istituto, del monte ore massimo previsto, è vincolante e trova la sua logica, oltreché nella copertura finanziaria, anche nella necessità di valorizzare la produttività del dipendente, garantendo così un alto livello di rendimento lavorativo che verrebbe inevitabilmente compromesso dall’espletamento di un orario di lavoro eccessivo.

Non solo; la previsione del monte ore massimo per *intensificazione del lavoro, per lavoro straordinario o per funzioni aggiuntive* è stabilito in ragione degli obiettivi fissati dalla Scuola nel piano dell’offerta formativa, sicché è già stata effettuata una valutazione in ordine alle risorse finanziarie ed umane necessarie per la loro realizzazione.

Un impiego ultroneo, pertanto, salva la prova del contrario, è inutile e costituisce un danno.

Detto danno è da imputare al convenuto Gatto il quale, non solo ha firmato i mandati di pagamento ma, quale organo apicale dell’istituzione scolastica, si ripete, era tenuto a vigilare attentamente sull’attività amministrativo contabile .

E’ da imputare, altresì, al Ferrante che nella sua posizione di vicario e coordinatore degli uffici amministrativi, avrebbe dovuto accertare la illegittimità della erogazione disposta a suo favore.

Ma, in minima parte, e solo per il mandato n. 295/2005 (per € 1.072,11) è da imputare, nei limiti di 1/3 al convenuto Motta quale firmatario al posto del Dirigente scolastico.

Conseguentemente il Collegio ritiene di dover attribuire alla responsabilità del convenuto Motta € 357,37; al convenuto Gatto € 2.676,88 ed al convenuto Ferrara € 2.676,88.

5-6) Liquidazione ore straordinarie al sig. LOFARO Giovanni ed alla sig. Trovato Maria per l'anno scolastico 2004/2005 e relativi oneri assistenziali pari al 32,70% dell'indebito liquidato - danno erariale prospettato pari ad €. 6.171,88 - Responsabili Gatto e Ferrante

Per le stesse argomentazioni formulate al n. 4, la somma spettante al sig. Lofaro ed alla sig. Trovato Maria, per l'anno in questione, secondo la contrattazione d'Istituto, avrebbe dovuto essere pari ad € 551,16 di cui €333,33, per intensificazione del lavoro ed € 217,83 per straordinario.

Conseguentemente costituisce danno erariale la somma di € 4.025,05, corrispondente alla differenza tra quanto percepito dal Lofaro, (€ 4.576,20) e quanto invece spettante (€ 551,15), e la somma di € 545,36, pari alla differenza tra quanto percepito dalla sig. Trovato (€ 1096,52) e quanto dovutole (€ 551,15).

Di tale danno, pari appunto ad € 4.570,41, pertanto, sono responsabili il Dirigente scolastico ed il sig. Ferrante per le stesse motivazioni di cui al punto quattro.

7) Consulenze giuridiche affidate alla prof. Lamonica Margherita e relativi oneri assistenziali pari al 32,70% dell'indebito liquidato .– Responsabile: Gatto Carmelo, Ferrante Francesco, Gatto Goldstein Matteo, Calabrò Rocco, De Stefano Antonino, Ficara Antonino, Tripodi Luigi, Moscato Antonio, Trovato Maria Giarmoleo Antonino, Fortugno Bruno e Dattola Carmela - Danno erariale prospettato € 4.000

Anche detta contestazione è fondata.

Emerge dall'istruttoria documentale che in data 20 settembre 2004, il Dirigente scolastico conferiva alla prof. Lamonica, docente dell'Istituto Vallauri, una consulenza legale avente ad oggetto la cura di tutti i procedimenti giuridici che, nell'anno 2004/2005 sarebbero sorti nei confronti dell'Istituto; per tale incarico stabiliva un compenso forfettario di € 4.000,00.

Il Consiglio d'Istituto, in data 27 giugno 2005, deliberava di liquidare alla suddetta insegnante la somma pattuita.

Così come assunto da parte requirente, detto incarico è stato conferito in assoluta violazione delle disposizioni contenute nel R.D. 1611/1933 che impongono alle Amministrazioni dello Stato, e quindi anche all'amministrazione scolastica, l'obbligo di avvalersi esclusivamente del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nonché il divieto di avvalersi di difensori del libero foro.

La somma erogata alla prof. Lamonica, pertanto costituisce indubbio danno erariale per il patrimonio dell'Amministrazione scolastica.

Pertanto, gli assunti difensivi formulati dal Gatto e dal Ferrante sono infondati.

Innanzitutto non trova riscontro in atti la circostanza opposta dal difensore che la prof.ssa Lamonica abbia svolto attività difensiva innanzi ad autorità giudiziaria poiché delegata dal dirigente scolastico, a sua volta delegato dall'Avvocatura di stato.

Il difensore in sostanza afferma che detta insegnante abbia svolto attività di rappresentanza ai sensi dell'art. 2 del r.d. 1611/33.

Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che si è trattato di un incarico avente ad oggetto la cura di tutti i procedimenti giuridici che, nell'anno 2004/2005, sarebbero sorti nei confronti dell'Istituto.

Non solo, anche qualora si fosse trattato di attività svolta innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2, detta prestazione non avrebbe potuto che essere gratuita.

Anche tale danno deve essere imputato esclusivamente al Dirigente scolastico per le considerazioni svolte al punto 2. Anche il rimborso delle spese legali è una materia tecnica la cui conoscenza non può pretendersi nei confronti dei componenti del Consiglio d'Istituto.

8) Rimborsi spese legali per contenziosi del Dirigente scolastico – soggetti ritenuti responsabili : Gatto Carmelo, Ferrante Francesco, Gatto Goldstein Matteo, Calabrò Rocco, De Stefano Antonino, Ficara Antonino, Tripodi Luigi, Moscato Antonio, Trovato Maria Giarmoleo Antonino, Fortugno Bruno e Dattola Carmela – Danno ipotizzato € 11.569,61

Detta posta di danno erariale trova riscontro nell'istruttoria documentale.

Si tratta di parcelle che il Dirigente scolastico, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, si è liquidato per quattro procedimenti penali e per una costituzione di parte civile nel giudizio instaurato nei confronti del prof. Rositano.

Riguardo a quest'ultimo processo, occorre evidenziare che si è concluso con l'assoluzione dell'imputato sicchè non v'è alcun diritto della parte civile al rimborso delle spese.

Riguardo agli altri quattro procedimenti, si deve chiarire che, in effetti, sussiste per tutti i dipendenti pubblici, un diritto soggettivo al rimborso delle spese legali per i giudizi subiti in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio; l'art. 18 del d.l. 67/1997, infatti, dispone che *“le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”*.

Ebbene, a prescindere dalla seppur rilevante circostanza che le parcelle non sono state sottoposte al visto di congruità, comunque è certo che detto rimborso non poteva essere soddisfatto con il fondo d'istituto per i motivi indicati in premessa.

L'art. 1 del d.p.r. 44/2001, infatti, stabilisce che “ le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello

prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste nel piano dell'offerta formativa nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali della normativa vigente “.

Il fondo d'istituto, si ripete, può essere utilizzato dal dirigente scolastico in piena autonomia ma solo per attuare la funzione pubblica dell'istruzione.

L'impiego delle risorse finanziarie della scuola per fini diversi, costituisce un indubbio danno erariale .

Il Dirigente scolastico, per vedere soddisfatto il proprio diritto al rimborso delle spese legali, seppure nei soli limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato, avrebbe dovuto rivolgersi al Ministero.

L'aver sottratto detti mezzi economici alla funzione pubblica dell'istruzione è una condotta gravemente illecita e foriera del danno erariale nei termini innanzi specificati.

Il danno che ne è derivato è pari ad € 33.588,25, corrispondente alle somme indebitamente rimborsate. Anche detto depauperamento deve essere attribuito al solo dirigente scolastico per i motivi indicati al punto 2 e 7.

9) Pagamenti per pignoramenti esecutivi, contro inadempienze dell'arch. Gatto – soggetto ritenuto responsabile: Gatto Carmelo – Danno erariale ipotizzato: 11.569,61.

Parte requirente contesta al Dirigente scolastico di non aver ottemperato a varie obbligazioni sicché i fornitori dei beni e dei servizi hanno adito le vie legali per recuperare la somma dovuta.

Ferma restando la somma capitale pagata, vengono contestati al soggetto inadempiente a titolo di danno erariale le maggiori somme e gli aggravii di spesa.

Su tale posta il Collegio non può accertare alcuna responsabilità poiché sono stati prodotti in giudizio solo gli atti di pignoramento.

La sussistenza di un oggettivo danno erariale non è, infatti, sufficiente ad imputare il depauperamento al soggetto inadempiente, dovendosi previamente accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave; tale componente strutturale dell'illecito, nell'ipotesi in esame, non può presumersi per il semplice fatto che il giudice dell'esecuzione abbia assegnato ai creditori le somme dovute, essendo necessaria, piuttosto una valutazione concreta ed in riferimento la situazione di fatto nella quale il Preside ha operato .

Circostanze queste che non emergono dagli atti allegati al giudizio dai quali risulta esclusivamente il dato obiettivo dell'inadempienza e del danno.

Tanto premesso il Collegio non può dichiarare la responsabilità amministrativa del Gatto per tale ipotesi di illecito erariale.

10,11,12 e 13) Responsabilità indiretta del Dirigente scolastico relativa alle sentenze emesse dal giudice del lavoro a favore dei sig.ri Neri Ugo, Scaramuzzino Roberto, Surace Antonio, e Iatì Felice – responsabile: Gatto Carmelo – Danno erariale ipotizzato €. 38.863,93.

Prima di esaminare nel merito le contestazioni formulate dal requirente ai punti 10,11, 12 e 13 dell'atto di citazione, occorre scrutinare l'eccezione di inammissibilità dell'azione per ne bis in idem formulata dal difensore del convenuto Gatto Carmelo sul presupposto che i fatti in esame sono stati già decisi da questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, con la sentenza n. 203/2011.

L'eccezione è infondata. Con l'odierna citazione, infatti, viene fatta valere un pretesa del tutto diversa rispetto a quella formulata nel giudizio che si è concluso con la sentenza testè citata.

In quel processo, infatti, è stato contestato al Gatto Carmelo il danno erariale scaturito dalle spese sostenute dall'Istituto Vallauri per i supplenti nominati in sostituzione dei docenti Scaramuzzino , Neri e Surace.

Nel presente giudizio, invece, vengono contestate le spese sostenute, nelle medesime vicende, per spese legali ed accessori.

Sebbene la condotta in contestazione sia la medesima, assolutamente differente è il petitum dell'azione di risarcimento proposta con l'odierna citazione.

L'eccezione pertanto deve essere rigettata.

Passando al merito, le contestazioni formulate da parte requirente ai punti 10,11,12 e 13 della citazione sono fondate.

Dagli atti emerge, infatti, che il prof. Neri, destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio ha proposto ricorso presso il giudice del lavoro il quale, con la sentenza n. 2183/04 ha riconosciuto l'illegittimità del provvedimento ed ha condannato l'amministrazione scolastica al pagamento di € 6.145,20 a titolo di risarcimento del danno e rimborso spese legali.

Il prof. Scaramuzzini , destinatario di più provvedimenti disciplinari, ha ottenuto dal giudice del lavoro le sentenze n. 710/2006, 1967/2005, 242/2006 e 1384/2005 nelle quali è stata acclarata l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari comminati dal dirigente Gatto nonché è stata dichiarata la condanna dell'amministrazione scolastica al rimborso delle spese legali.

Anche il prof. Surace è stato travolto da diversi provvedimenti disciplinari, tutti annullati dal giudice del lavoro con le sentenze n. 977/2005, 1119/2005, 1266/2005, 1371/2005, 2087/2005 de 132/2006. Anche rispetto a tali vicende, l'amministrazione scolastica è stata condannata al risarcimento del danno ed alle spese legali.

Infine, il giudice del lavoro ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento disciplinare comminato al dipendente Iatì e con la sentenza n. 1968/2005, ha condannato l'amministrazione scolastica al risarcimento del danno nonché alle spese di giudizio.

Ebbene, posto che il danno erariale rappresenta una spesa priva di utilità giuridicamente protetta, non si può ragionevolmente dubitare che l'amministrazione scolastica, a seguito delle sentenze del giudice del lavoro innanzi richiamate, abbia pagato oneri aggiuntivi, rappresentati da risarcimento del danno, interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali, che costituiscono un danno alla propria integrità patrimoniale.

Tali esborsi, infatti, configurano un aggravio finanziario pubblico, al quale non corrisponde alcuna utilità, e che non si sarebbe verificato ove il Gatto avesse tenuto una condotta conforme alle disposizioni che regolano i procedimenti disciplinari.

Peraltro, dalla motivazione di tutte le testè richiamate sentenze emerge inequivocabilmente che la condotta illegittima posta in essere dal Dirigente scolastico, fosse connotata quanto meno da colpa gravissima.

Così come puntualmente già affermato da questa Sezione giurisdizionale con riferimento a tali vicende, “la sospensione cautelare dal servizio, al di là dell'ipotesi dell'emissione di un mandato e/ordine di cattura in cui è obbligatoria, costituisce una facoltà che può essere esercitata in pendenza di procedimento penale per reati particolarmente gravi ovvero in pendenza o anche prima dell'instaurazione del procedimento disciplinare per motivi particolarmente gravi che devono essere congruamente motivati. Trattandosi di misura che incide sia su diritti di natura patrimoniale e non patrimoniale del dipendente che sulla funzionalità dell'azione amministrativa in generale e della continuità didattica nella specie è evidente che il ricorso ad essa deve essere limitato ai casi in cui la presenza dell'impiegato in servizio comporti l'esposizione a situazioni pregiudizievoli non altrimenti evitabili che con il suo allontanamento e sussista la ragionevole probabilità che nella sede di merito venga accertata la sua responsabilità disciplinare e/ o penale. Ebbene tali indefettibili presupposti non sussistevano nelle vicende in esame come si desume dalle motivazioni dei provvedimenti di sospensione”.

Ed invero, si tratta di provvedimenti abnormi, adottati sulla base di contestazioni apodittiche e non provate, per la mancata presentazione della programmazione, per presunti illeciti nella gestione di un progetto svolto negli anni precedenti, gestione che non incideva assolutamente sullo svolgimento della funzione docente, per inidoneità fisiche.

In proposito si condividono le puntuali considerazioni svolte nella sentenza n. 302/2011 in ordine alla condotta illecita del dirigente Gatto, alle quali ci si riporta.

I provvedimenti disciplinari sono stati posti in essere in violazione di norme di legge di pacifica interpretazione; non solo, la reiterazione dei provvedimenti fa ritenere addirittura che il Gatto abbia “volutamente usato in modo inappropriato i propri poteri istituzionali a fini punitivi senza minimamente preoccuparsi delle conseguenze dannose per l'Erario facilmente prevedibili”.

Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, devono essere imputate al Gatto a titolo di responsabilità amministrativa le somme erogate dall'Istituzione scolastica ai sig. Neri Ugo, Scaramuzzino Roberto, Surace Antonio, e Iatì Felice a titolo di risarcimento del danno e spese legali che, per come risulta dagli atti di causa ammontano ad €. **38.863,93**.

14) danneggiamento di materiale inventariato- soggetto responsabile: Gatto Carmelo- danno presunto: € 2.976,8

Emerge dall'istruttoria, ed in particolare dalle denunce sporte dalla dirigente Condello e dalle sue riserve personali, che effettivamente, all'atto dell'insediamento del nuovo dirigente scolastico, il convenuto Gatto attuava una serie di atti dolosi di ostilità tra i quali appunto anche la mancata consegna delle chiavi degli armadietti della presidenza.

Invano, infatti, la D.S. Condello chiedeva all'ex collaboratore Francesco Labate la loro apertura, atteso che le chiavi degli armadietti erano custoditi personalmente dal Preside Gatto.

Per ovviare a tale incresciosa situazione e, soprattutto, per recuperare la documentazione ivi conservata, si procedeva all'apertura forzata.

Da tale condotta dolosamente illecita è pertanto derivato un danno erariale scaturito dall'intervento che rendeva gli armadietti inutilizzabili.

Anche tale danno, pari ad € 2.976,8 deve essere imputato al convenuto Gatto .

15) decreto ingiuntivo della ditta Festo C.T.E s.r.l.-soggetto responsabile: Gatto Carmelo – presunto danno erariale €12.758,59

Dagli atti emerge che la ESTO CTE s.r.l. otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo per la somma di € 26.824,56 contro l'Istituto tecnico Vallauri per la fornitura di merci e prestazioni di servizi.

Avverso detto decreto veniva proposta opposizione dall'Istituto Vallauri, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, sulla considerazione che il decreto fosse stato emesso da giudice incompetente e che la merce ed i macchinari per i quali si pretendeva il pagamento fossero stati sottoposti a sequestro penale.

Ebbene, nella sentenza n. 4269/2005, con la quale il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo, emerge che la merce era stata regolarmente consegnata all'istituto Vallauri e che non vi fossero contestazioni relative al loro funzionamento . Tanto viene affermato dal giudice sulla base della dichiarazione resa dal Dirigente del Vallauri in data 3.3.2003.

Anche l'assunto che detti macchinari fossero stati sottoposti a sequestro per reati connessi alla loro fornitura è rimasta priva di prova . In proposito il Tribunale evidenzia che l'istituto ha utilizzato per ben quattro anni la fornitura e che, successivamente, è stata sottoposta a sequestro per il reato di abuso d'ufficio perfezionato da comportamenti interni all'Istituto e che, in tale procedimento, non è stato mai indiziato alcun suo dipendente o rappresentante legale della Ditta Festo.

Anche in tale vicenda, pertanto, è ravvisabile una condotta illecita e gravemente colposa del Dirigente scolastico il quale, invece di procedere al pagamento della fornitura ha intrapreso un'azione giudiziaria priva di fondamento.

Da tale evento, pertanto, scaturisce un danno erariale pari agli emolumenti accessori ed alle spese legali che sono scaturiti dall'inadempimento e che corrisponde alla somma richiesta da parte requirente, e cioè € **12.758,59**.

V Conclusioni

In ragione delle considerazioni sin qui svolte deve essere dichiarata la responsabilità amministrativa del convenuto Gatto Carmelo il quale, nella sua funzione, ha posto in essere, in modo continuato, condotte illecite consistenti nella colposa e, in alcuni casi, volontaria violazione dei suoi doveri d'ufficio trasgredendo alle disposizioni che regolano le competenze e le attribuzioni proprie del Dirigente scolastico ed ha gestito le risorse finanziarie dell'Istituto Vallauri come se ne fosse il *padrone* assoluto nella completa inosservanza delle norme che disciplinano l'autonomia finanziaria della scuola.

Deve essere dichiarata altresì la responsabilità del convenuto Pirrello il quale, nell'espletamento dell'incarico di reggenza affidatogli, si autoliquidava l'indennità di amministrazione in misura superiore al dovuto ed erogava al Ferrante indennità in assenza di qualsivoglia incarico. Anche detta condotta è gravemente colposa ove si consideri la specifica funzione del Direttore dei servizi generali al quale si richiede una

specificata conoscenza della normativa nonché delle procedure contabili ed amministrative. Il Direttore amministrativo, proprio in ragione delle sue competenze ha una diretta responsabilità nella definizione e nella esecuzione degli atti amministrativi, contabili, di ragioneria e di economato.

Per gli stessi motivi deve essere acclarata la responsabilità del Ferrante il quale, nella sua qualità di Direttore amministrativo vicario ha liquidato a se stesso, al Lofaro ed alla Trovato indennità superiori rispetto a quelle dovute per l'anno scolastico 2004/2005.

Infine, seppure marginalmente, deve essere dichiarata la responsabilità del sig. Motta per aver, nella sua qualità di vicario del dirigente scolastico, e con colpa grave, firmato una indebita erogazione a favore del Ferrante per l'anno 2004/2005.

Riguardo all'importo imputabile a ciascuno dei convenuti ritenuti responsabili si riporta, per comodità di lettura, la seguente tabella :

Convenuti	Singole poste	Fattispecie di danno
GATTO Carmelo	€ 1.352,22	Fattispecie 1
	€ 6.140,98	Fattispecie 2
	€ 1.954,15	Fattispecie 3
	€ 2.676,88	Fattispecie 4
	€ 1.142,60	Fattispecie 5-6
	€ 4.000	Fattispecie 7
	€ 33.588,25	Fattispecie 8
	€ 38.863,93	Fattispecie 10-11-12-13
	€ 2.976,8	Fattispecie 14
	€ 12.758,59	Fattispecie 15
Totale	€ 105.455,4	
Pirrello Antonio	€ 1.352,22	Fattispecie 1
	€ 1.954,15	Fattispecie 3
Totale	€ 3.306,37	
Ferrante Francesco	€ 2.676,88	Fattispecie 4
	€ 1.142,60	Fattispecie 5-6
Totale	€ 3.819,48	
Motta Pasquale	€ 357,33	Fattispecie 4

Conclusivamente il Collegio dichiara responsabili i convenuti:

Gatto Carmelo e per l'effetto lo condanna al pagamento di € 105.455,4;

Pirrello Antonio e per l'effetto lo condanna al pagamento di € 3.306,37;

Ferrante Francesco e per l'effetto lo condanna al pagamento di € 3.819,48;

Motta Pasquale e per l'effetto lo condanna al pagamento di € 357,33.

Assolve da ogni addebito tutti gli altri convenuti .

Ai fini del rimborso delle spese, si liquida in favore di ogni singolo convenuto prosciolto nel merito la somma complessiva di € 1.000 oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria

RESPINGE

L'atto di citazione nei confronti di **CALABRO' ROCCO, DATTOLA CARMELA, DE STEFANO ANTONINO, FICARA ANTONINO, FORTUGNO BRUNO, GATTO GOLDSTEIN MATTEO, GIARMOLEO ANTONINO, MORABITO EDOARDO ALFREDO, MOSCATO ANTONIO, SURACE LORENZO, TRIPODI LUIGI, TROVATO MARIA.**

Per il rimborso delle spese dispone come in parte motiva.

ACCOGLIE

L'atto di citazione nei confronti dei convenuti :

GATTO CARMELO, e per l'effetto lo condanna al pagamento di € 105.455,4 a titolo di risarcimento del danno oltre alla rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici Istat a decorrere dalla data dell'evento dannoso (omesso versamento degli importi alle scadenze dovute) . Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo del credito esecutivamente vantato sono dovuti gli interessi legali .

FERRANTE FRANCESCO, e per l'effetto lo condanna al pagamento di € 3.819,48 oltre alla rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici Istat a decorrere dalla data dell'evento dannoso (omesso versamento degli importi alle scadenze dovute) . Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo del credito esecutivamente vantato sono dovuti gli interessi legali .

MOTTA PASQUALE, e per l'effetto lo condanna al pagamento di € 357,33. oltre alla rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici Istat a decorrere dalla data dell'evento dannoso (omesso versamento degli importi alle scadenze dovute) . Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo del credito esecutivamente vantato sono dovuti gli interessi legali .

PIRRELLO ANTONIO, per l'effetto lo condanna al pagamento di € 3.306,37, oltre alla rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici Istat a decorrere dalla data dell'evento dannoso (omesso versamento degli importi alle scadenze dovute) . Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo del credito esecutivamente vantato sono dovuti gli interessi legali .

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro *2.125,43 * * duemilacentoventicinque/43 *.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2012.